



Politecnico di Bari

IL RETTORE

- Visto lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 128 del 19/04/2012, ed in particolare l'art. 11;
- Visto il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 5 agosto 1998, n. 363;
- Visto il D.R. n. 210 del 15/06/2011, con il quale è stato emanato il *Regolamento per la sicurezza dei Laboratori del Politecnico di Bari*;
- Vista la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 03/10/2014, con la quale è stato approvato il testo del "Regolamento per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Vista la delibera adottata dal Senato Accademico nell'adunanza del 27/10/2014, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al testo del "Regolamento per la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro";

DECRETA

Art. 1 – E' emanato, in via sperimentale – nelle more della adozione, da parte della CRUI, delle Linee Guida in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e del Decreto Ministeriale attuativo del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. per le università – il *Regolamento per la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro*, parte integrante del presente decreto.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito di Ateneo e all'Albo pretorio del Politecnico di Bari.

Art. 2 – E'abrogato il vigente *Regolamento per la sicurezza dei Laboratori del Politecnico di Bari*, emanato con D.R. n. 210 del 15/06/2011.

Bari, 29.10.2014

IL RETTORE
prof. *Eugenio Di Sciascio*



Politecnico di Bari

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Emanato con D.R. n. 381 del 29/10/2014

INDICE

Art. 1 – Campo di applicazione	2
Art. 2 – Funzioni del Rettore	2
Art. 3 – Struttura del Politecnico ai fini della Sicurezza	2
Art. 4 – Definizioni	4
Art. 5 – Obblighi ed attribuzioni del Datore di lavoro.....	6
Art. 6 – Preposti	10
Art. 7 – Compiti dei Responsabili dell’attività di didattica o di ricerca in laboratorio	11
Art. 8 – Responsabile dell’attività didattica in aula	11
Art. 9 – Obblighi dei Lavoratori	11
Art. 10 – Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	12
Art. 11 – Servizio di Prevenzione e Protezione e RSPP	13
Art. 12 – Sorveglianza sanitaria e Medico Competente	14
Art. 13 – Attività di informazione, formazione e addestramento	15
Art. 14 – Prevenzione incendi e Addetti antincendio	15
Art. 15 – Primo soccorso e Addetti al Primo soccorso	16
Art. 16 – Competenze gestionali	16
Art. 17 – Accesso ed uso dei laboratori	18
Art. 18 – Affidamento di lavori all’interno delle strutture universitarie ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi	18
Art. 19 – Cantieri temporanei o mobili	19
Art. 20 – Convenzioni per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica o di servizio.....	20
Art. 21 – Avvio e modifica di nuove attività	20
Art. 22 – Composizione del Tavolo Tecnico di Coordinamento della Sicurezza	20
Art. 23 – Funzioni del Tavolo Tecnico di Coordinamento della Sicurezza	21
Art. 24 – Aggiornamento del Regolamento	21
Art. 25 – Pubblicità	21
Art. 26 – Disposizioni finali e di rinvio	21

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento e la sua articolazione si ispira ai principi di:

- chiarezza delle prerogative di ciascuno in termini di responsabilità e autonomia nell'ambito del sistema sicurezza d'Ateneo;
- trasparenza delle regole di gestione del sistema nel suo complesso;
- definizione di un sistema di ruoli che possa limitare conflittualità e ambiguità nell'esercizio degli stessi.

2. Le norme di cui al presente Regolamento, in attuazione alle disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii. e al D.M. 5 agosto 1998 n. 363 si applicano a tutte le attività di didattica, di ricerca, di servizio svolte direttamente e/o indirettamente in tutte le sedi del Politecnico di Bari, di seguito denominato 'Politecnico', nonché a tutti i lavoratori di ogni categoria e qualifica ivi operanti ed agli utenti di qualsiasi categoria.

Art. 2 – Funzioni del Rettore

1. Al Rettore, nell'ambito delle attività di coordinamento dei Datori di Lavoro, competono le funzioni di:

- indirizzo e coordinamento delle politiche e delle attività di prevenzione del Politecnico;
- verifica degli adempimenti dei Datori di Lavoro.

Al Rettore compete altresì, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e con riferimento all'art. 3 del D.M. 363/98, presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adempimenti di cui all'art. 15 del D.lgs. 81/08 s.m.i., tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi.

Art. 3 – Struttura del Politecnico ai fini della Sicurezza

1. Per Unità Produttive del Politecnico, in attuazione del D.M. n. 363/98, si intendono le seguenti strutture, meglio identificate nelle planimetrie allegate al presente Regolamento del quale costituiscono parte integrante:

- a) DICATECH Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica;
- b) DEI Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione;
- c) DICAR Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura;
- d) DMMM Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management;
- e) Centro Interdipartimentale del Politecnico di Bari "Magna Grecia";
- f) AMMINISTRAZIONE CENTRALE – Direzione Generale.

2. Il Datore di Lavoro è il soggetto di vertice di ogni singola struttura come sopra individuata e pertanto sono datori di lavoro;

- I Direttori di Dipartimento;
- Il Presidente del Centro Interdipartimentale del Politecnico di Bari "Magna Grecia";

- Il Direttore Generale.

3. Le aree di competenza delle strutture sopra elencate sono inclusive di arredi, attrezzature ed impianti, e sono qui di seguito riportate.

a. DICATECh - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica

Campus di Via Re David

- Tutto il plesso attualmente in uso ricompreso nel Corpo a Z al 1° e 3° piano, e nei quattro pettini dello stesso corpo a Z, compreso locale ex cabina elettrica, laboratori, sala modelli, falegnameria, passerelle di collegamento con il Corpo a Z; locali del Corpo a Z evidenziati nell'allegata planimetria piano -1. Sono esclusi i tutti i locali e passerelle del 2° e 3° piano del corpo di fabbrica (pettine e passerelle) del plesso ex DVT.
- Il Laboratorio di Ricerca e Sperimentazione per la Difesa delle Coste (LIC Valenzano).

b. DEI — Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione

Campus di Via Re David

- Tutto il plesso attualmente in uso unitamente al 1°, 2°, 3°, 4° piano dell'ex sede Facoltà di Architettura, porzione del 1° e 3° piano del Corpo a Z, ex Sala Alta Tensione, laboratori vari, piano terra del Corpo Biblioteca Centrale attualmente in uso.

c. DICAR - Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura

Campus di Via Re David

- I due plessi attualmente in uso costituiti dalla nuova sede della ex Facoltà di Architettura e dalla nuova sede di Ingegneria Strutturale, laboratori vari incluso il laboratorio di “Fisica tecnica” nelle more del suo trasferimento presso la sezione “Ingegneria Strutturale” del DICAR, aule e autorimessa contenuti nei plessi innanzi indicati. Le aule prospicienti via C. Ulpiani.

d. DMMM - Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management

Campus di via Re David

- Tutti gli spazi attualmente in uso nel plesso parallelo al Corpo a Z, compreso laboratori vari ed officine, locale piano -2 sottostante l'officina della “Sezione Energetica”, il terzo piano del corpo Biblioteca Centrale. Compresi tutti i locali e passerelle del 2° e 3° piano del corpo di fabbrica del plesso ex DVT

Campus di Japigia

- Il piano seminterrato dei tre edifici in linea e il piano rialzato degli stessi attualmente in uso, ex Laboratorio Salvati, laboratori ex Veterinaria, laboratori vari.

e. Centro Interdipartimentale del Politecnico di Bari “Magna Grecia”

- L'intero complesso edilizio in uso dal Centro Interdipartimentale “Magna Grecia” del Politecnico di Bari presso la sede di Taranto, ivi comprese le aule, le aree comuni coperte e scoperte, i parcheggi e gli impianti tecnologici ivi presenti.

f. Amministrazione Centrale

Sede di via Amendola

- Palazzo in Via Amendola sede dell'Amministrazione Centrale, compreso aree scoperte, parcheggi, impianti tecnologici, strumentazione ed arredi. Cabina di trasformazione.

Complesso “ex Scianatico”

- Complesso “ex Scianatico” comprendente tutte le aree esterne ed interne, l'ex cabina Enel destinata a deposito, la nuova cabina Enel, gli impianti tecnologici ivi presenti. Sono escluse le aree assegnate a Tecnologia ImpresAmbiente Scarl, a Meridionale Innovazioni Trasporti Scarl (MIT) e ad AVIO S.p.A fino alla scadenza degli accordi in essere fra il Politecnico di Bari e dette società o fino alla sopravvenuta cessazione delle citate società.

Campus di via Re David

- Impianti tecnologici e relative centrali presenti nel Campus di Via Re David.
- Cabina Elettrica centrale nel Campus di Via Re David e cabine di trasformazione Elevatori elettrici ed impianti integrativi annessi.
- Rappresentanze Studentesche (ex Aulette L5 ed L6)
- Ex aulette L3 ed L4.
- Nuovi locali segreteria studenti (nelle more della loro ristrutturazione).
- Student Center.
- Cappella sita nel Campus di Via re David a p.t. del Corpo Biblioteca Centrale.
- Locali sezione impianti siti nel piano interrato del Corpo Biblioteca Centrale.
- Aree comuni coperte e scoperte, pilotis, parcheggi e autorimesse. E' esclusa l'autorimessa del plesso DICAR
- Tutte le aule del Campus ad eccezione di quelle di esclusiva pertinenza delle altre unità produttive.
- L'Aula Magna “A. Alto” e l'Aula Magna “E. Orabona”.
- Il Centro linguistico.
- La Biblioteca Centrale di Ingegneria.
- I locali ex Presidenza della 1° Facoltà di Ingegneria
- Il Labit
- Il Centro stella
- Tutto il piano interrato del Corpo Biblioteca Centrale, del Corpo a Z ad esclusione dei locali assegnati al Dicatech e dell'intero piano -1 dell'ex Facoltà di Architettura.

Campus di Japigia

- Impianti tecnologici e relative centrali presenti nel Campus di Japigia.
- Cabina elettrica.
- Aree esterne.

Isolato 47 - Centro Storico

- Tutti gli spazi nel plesso sito all'isolato 47 del Centro Storico.

Sede di Foggia

- **L'intero complesso edilizio della sede di Foggia.**

Art. 4 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni:

- a) **Datore di Lavoro** – svolgono le funzioni di Datore di Lavoro ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art.2, del D.lgs. 81/08 e dall'art.2, comma 1, del D.M. 363/98: il Direttore Generale, per l'Amministrazione Centrale e per tutte le strutture del Politecnico prive di poteri di spesa e di gestione e per quelle di uso comune individuate con le planimetrie allegate al presente Regolamento; i Direttori di Dipartimento ed il Presidente dei Centri Interdipartimentali per le rispettive strutture.
- b) **Unità Produttiva** – si intendono quali unità produttive le strutture didattiche, scientifiche e di servizio di cui al Titolo III dello Statuto del Politecnico (Dipartimenti, Centri interdipartimentali), l'Amministrazione Centrale, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dal Politecnico ed individuate da norme interne, statutarie o regolamentari.
- c) **Laboratori** – Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, campagne geologiche, marittime. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, possono essere istituiti previa delibera da parte del Consiglio della struttura interessata. Nel caso in cui la sede dei laboratori fosse messa a disposizione a soggetti esterni è necessario attuare un protocollo d'intesa al fine di regolamentare gli accessi e la sicurezza nel laboratorio. In nessun caso ai laboratori potrà essere attribuita autonomia giuridica, amministrativa e contabile.
- d) **Lavoratore** – qualsiasi persona che abbia un rapporto di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con l'Amministrazione del Politecnico (docenti, ricercatori, personale tecnico, amministrativo, bibliotecario), il personale non strutturato che svolge attività di didattica, di ricerca o di collaborazione tecnico-amministrativa sulla base di contratti di diritto privato ovvero di rapporti temporanei comunque denominati che svolgono attività presso le strutture del Politecnico, gli studenti dei corsi universitari e post-universitari di qualunque tipo e livello, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti e soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.
- e) **Preposto** – soggetto avente il compito di assicurare in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni e le istruzioni di sicurezza impartite e che utilizzi correttamente le attrezzature di lavoro ed in modo appropriato i dispositivi di protezione eventualmente prescritti, esercitando anche un funzionale potere di iniziativa. Tale compito implica il dovere di sorveglianza affinché le misure di prevenzione e protezione predisposte dai Datori di Lavoro ricevano concreta attuazione da parte di ogni lavoratore. Il preposto deve effettuare tale controllo direttamente cioè personalmente e senza intermediazione di altri. I Preposti vengono designati dal Datore di lavoro.
- f) **Responsabile dell'attività didattica in aula** - Per Responsabile dell'attività didattica in aula si intende il docente nel momento in cui svolge attività didattica in un'aula dell'Ateneo.
- g) **Responsabile dell'attività didattica e/o di ricerca in laboratorio** – Per Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio (RADRL) si intende il soggetto così come individuato dall'art. 2, comma 5, del D.M. n. 363/1998.
- h) **Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)** – persona, ovvero persone, elette o

designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. I Rappresentanti per la sicurezza del Politecnico sono individuati nell'ambito del personale docente, ricercatore, tecnico, amministrativo e bibliotecario, conformemente alle regole individuate in materia e dalla contrattazione decentrata.

- i) **Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)** – insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni al Politecnico finalizzati allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 del D.lgs. 81/08 (valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, organizzazione della formazione, informazione e addestramento, consulenza alle Strutture nel settore della prevenzione).
- j) **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)** – persona designata dal datore di lavoro, con capacità e attitudini adeguate che ha responsabilità nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 del D.lgs. 81/08.
- k) **Procedura** – documento ufficiale che indica dettagliatamente le azioni da compiere per realizzare un determinato fine, le persone responsabili, i mezzi da utilizzare, nonché la corretta sequenza logico-temporale delle azioni descritte.
- l) **Medico Competente** – assolve alle funzioni di cui agli artt. 25 e 41 D.Lgs. 81/08. Il mandato al Medico competente, conferito dal Rettore, quale coordinatore dei Datori di Lavoro, è soggetto ad un limite temporale di tre anni ed è rinnovabile.
- m) **Cantiere temporaneo o mobile** – qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile
- n) **Committente** – il Rettore, il Direttore Generale, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti dei Centri Interdipartimentali, quali rappresentanti legali del Politecnico, dei Dipartimenti e dei Centri interdipartimentali, rappresentano il committente ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 89, del D.lgs. 81/08.
- o) **Responsabile dei lavori (RUP)** – in applicazione del D.lgs. 163/06 e successive modificazioni il Responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento.
- p) **Coordinatore per la progettazione** – soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei lavori, di assolvere i compiti di cui all'art. 91 del D.lgs. 81/08.
- q) **Coordinatore per l'esecuzione dei lavori** - soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei lavori, di assolvere i compiti di cui all'art. 92 del D.lgs. 81/08, che non può essere identificato con il Datore di Lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione da lui designato.

Art. 5 – Obblighi ed attribuzioni del Datore di lavoro

1. Considerato l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 81/08, in cui sono indicati i compiti che il Datore di Lavoro non può delegare, nonché quanto specificato per le università all'art.4, comma 1, del D.M. 363/98, il Direttore Generale, i Direttori di Dipartimento e i Presidenti dei Centri Interdipartimentali, coordinandosi ove fosse necessario, provvedono, avvalendosi delle necessarie collaborazioni, ai seguenti adempimenti non delegabili :

- a) **la valutazione di tutti i rischi** di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08, e all'art. 4, comma 1, lettera a) del D.M. 363/98, per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni, così come previsto all'art.10 del succitato D.M. Per

quanto concerne alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possono dare origine a rischi, come previsto dall'art 4, comma 1, punto a) del D.M. 363/98, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al Datore di Lavoro e al Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio; per le attività soggette a Sorveglianza Sanitaria, il Datore di Lavoro si avvale della collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente; la valutazione dei rischi viene effettuata previa consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,

b) **l'elaborazione del documento sulla valutazione dei rischi**, così come previsto all'art. 28 del D.lgs. 81/08 e all'art. 4, comma 1, lettera c) del D.M. 363/98, con la collaborazione dei Responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio. Tale documento deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi comprese quelle riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavorocorrelato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi, tenendo conto anche della scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché della sistemazione dei luoghi di lavoro,. Il documento deve contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della relazione sulla valutazione di cui al punto precedente;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione nell'ambito delle unità produttive che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguata competenza e poteri;
- l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle attività che eventualmente espongono ogni singolo lavoratore a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza e adeguata formazione e addestramento.

c) **l'aggiornamento** delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. La valutazione e il documento sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. Il documento deve essere custodito presso le singole Strutture;

d) **la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**, così come previsto all'art. 17, comma 1, lettera b) del D.lgs. 81/08 e all'art.4, comma1, lettera d) del

D.M.363/98;

- e) **la convocazione**, effettuata tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, della riunione periodica di prevenzione, da tenersi almeno una volta l'anno, di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/08 alla quale partecipa personalmente o tramite persona da lui delegata per la riunione;

2. Il Datore di Lavoro può delegare gli obblighi di seguito riportati:

- 1) **consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** nei casi previsti all'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 81/08 (valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione) e agli artt. 36 e 37;
- 2) **vigilare e provvedere**, attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione, in merito al rispetto delle normative e all'adozione delle misure di prevenzione e protezione per la sicurezza e la salute dei lavoratori per quanto attiene agli aspetti strutturali impiantistici della struttura di appartenenza (edifici, impianti, aree esterne agli edifici, servizi);
- 3) **permettere ai lavoratori di verificare**, mediante i Rappresentanti per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente a questi ultimi di accedere alle informazioni ed alla relativa documentazione.
- 4) **accertare che, nelle Convenzioni stipulate** per attività di ricerca, didattica o servizio con enti ed istituzioni esterne siano perfezionati, prima dell'inizio delle attività previste in convenzione, accordi ai fini dell'individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/08;
- 5) **adottare** le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, dando istruzioni affinché gli stessi, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa, astenendosi, salvo eccezioni debitamente motivate, da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere loro di riprendere l'attività in una situazione di lavoro in cui persiste il pericolo grave e immediato;
- 6) **provvedere a designare preventivamente**, (art. 18, comma 1, lettera b) del D.lgs. 81/08) i lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza;
- 7) **prendere misure appropriate** (art. 18, comma 1 lettera e) del D.lgs. 81/08) affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- 8) **adottare le misure necessarie** ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43 del D.lgs. 81/08. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'Unità produttiva e al numero delle persone presenti.
- 9) **provvedere** affinché i percorsi di esodo interni agli spazi loro assegnati siano sgombri allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
- 10) **segnalare** agli uffici competenti eventuali situazioni di pericolo e/o i difetti rilevati nei luoghi di lavoro anche sugli impianti compresi quelli di sicurezza che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- 11) **verificare** la regolare pulitura dei luoghi di lavoro, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

- 12) **dare istruzioni – di ordine tecnico e di normale prudenza** – affinché le attività lavorative possano svolgersi nel migliore dei modi; in ogni caso quando non sia possibile assistere direttamente a tutti i lavori, devono predisporre procedure e misure organizzative, non escludendo una redistribuzione dei compiti tra i dipendenti, tali da impedire la violazione della normativa;

3. I **Datori di lavoro adottano le misure necessarie** per la sicurezza e la salute dei lavoratori previste all'art. 18, comma 1, del D.lgs. 81/08:

- 1) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- 2) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente;
- 3) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguata istruzione e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- 4) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- 5) richiedere al Medico Competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente Regolamento;
- 6) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- 7) informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- 8) astenersi salvo eccezioni debitamente motivate da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- 9) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- 10) consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento sulla valutazione dei rischi, nonché consentire al medesimo Rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- 11) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- 12) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro;
- 13) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza;

- 14) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- 15) limitatamente ai casi di specifica competenza di cui agli art. 88 e 89 provvedere al coordinamento delle attività in sicurezza, così come previsto all'art. 90 del D.lgs. 81/08;
- 16) trasmettere prontamente all'Ufficio competente, in caso d'infortunio, i dati per la loro iscrizione nel registro infortuni e per le denunce agli enti competenti ove ricorra il caso;
- 17) indipendentemente dall'obbligo di esporre quanto previsto dalle leggi (segnaletica, norme specifiche), notificare al proprio personale mediante affissione in bacheca tutte le nomine che direttamente o indirettamente interessano la Struttura, nonché tutte le comunicazioni relative all'organizzazione per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e alle disposizioni ad essa inerenti; di tali comunicazioni viene trasmessa copia ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- 18) di tutte le comunicazioni inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori del Politecnico, nonché le relative misure di prevenzione e protezione, deve essere trasmessa copia per conoscenza al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; nei casi previsti dall'art. 50 D.lgs. 81/08 la comunicazione viene data anche ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

4. Il Direttore Generale per l'Amministrazione Centrale, i Direttori di Dipartimento e i Presidenti dei Centri sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela previste (D.lgs. 81/08, art. 15) e in relazione alla natura delle attività svolte nell'Unità produttiva di cui sono responsabili e fatti salvi gli obblighi a carico dei Responsabili per l'attività didattica e Responsabili per l'attività di ricerca, devono valutare, nell'organizzazione del lavoro, nella scelta dei procedimenti, delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e adoperarsi per l'eliminazione o ove non sia possibile per la loro riduzione al minimo. Essi nella valutazione del rischio e per la definizione delle misure per l'eliminazione e la riduzione dei rischi si avvalgono delle competenze e degli strumenti messi a disposizione dal Politecnico attraverso i Servizi di Prevenzione e Protezione.

6. Per lo svolgimento di tali attività i Datori di Lavoro dispongono dei fondi all'uopo assegnati. Nel caso in cui si rendano necessari interventi per la sicurezza del lavoro che richiedano spese eccedenti tali risorse, l'obbligo dei Datori di Lavoro si ritiene assolto con la richiesta di attuazione degli interventi stessi al Rettore quale Coordinatore dei Datori di Lavoro dell'Ateneo.

Art. 6 – Preposti

1. I Datori di Lavoro ai fini dello svolgimento di tutte le attività richieste in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nominano i Preposti, i quali hanno il dovere di collaborare allo svolgimento dell'attività di generale supervisione all'interno del proprio luogo di lavoro. In particolare i Preposti, così come previsto all'art. 19 del D.lgs. 81/08, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni del presente Regolamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- c) richiedere l'osservanza delle misure di controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art.37 del succitato D.lgs.
- h) coordinare la presenza di tutti i responsabili dell'attività didattica e/o ricerca che operano nel laboratorio di pertinenza, segnalando al proprio dirigente l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione e attuazione delle misure di prevenzione e cautela precedentemente stabilite. A tal fine per ogni laboratorio a cui afferiscono più Responsabili dell'attività didattica e/o di ricerca il Preposto deve essere individuato obbligatoriamente.

Art. 7 – Compiti dei Responsabili dell'attività di didattica o di ricerca in laboratorio

1. Per Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio (RADRL) si intende il soggetto così come individuato dall'art. 2, comma 5 del D.M. n. 363/1998.
2. I Responsabili delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie funzioni e per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti, possono avvalersi della consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'unità produttiva in cui operano, del Medico Competente e, ove previsto, dell'Esperto Qualificato.
3. Al Responsabile dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio spettano i compiti indicati dall'art. 5 del D.M. n. 363/1998.

Art. 8 – Responsabile dell'attività didattica in aula

1. Per Responsabile dell'attività didattica in aula si intende il docente nel momento in cui svolge attività didattica in un'aula dell'Ateneo.
2. Il Responsabile dell'attività didattica deve ricevere adeguate informazioni sulle capienze delle aule e sulle procedure di emergenza delle Strutture in cui svolge la propria attività di docenza e segnalare tempestivamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali condizioni di pericolo che si verifichino durante le lezioni.

Art. 9 – Obblighi dei Lavoratori

1. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 81/08 ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. In particolare i lavoratori:

- a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- d) segnalano immediatamente al Datore di Lavoro o al Preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera e) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave o imminente, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- h) contribuiscono insieme al Datore di Lavoro e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

3. I lavoratori partecipano ai programmi di formazione o di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro. L'assenza ingiustificata, costituendo infrazione alle disposizioni di servizio è passibile di procedimento disciplinare.

Art. 10 – Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 81/08 e dell'art 7 del D.M. 363/98 i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

- a) accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
- c) sono consultati sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) sono consultati in merito all'organizzazione della formazione degli incaricati dell'attività prevenzione incendi e di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori, in caso di pericolo grave ed immediato cui all'art. 37, comma 9 del D.lgs. 81/08;
- e) ricevono le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- f) ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

- g) ricevono una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 37, del D.lgs. 81/08;
- h) promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali sono di norma sentiti;
- j) partecipano alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/08;
- k) fanno proposte in merito all'attività di prevenzione;
- l) avvertono il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività;
- m) possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione dei rischi adottate dal Datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Le modalità ed i tempi per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

3. I Rappresentanti per la sicurezza non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

4. Il Datore di Lavoro è tenuto a consegnare ai Rappresentanti per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento delle loro funzioni, copia del documento sulla valutazione dei rischi, nonché del registro degli infortuni sul lavoro.

5. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza rispettivamente del Datore di Lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/08.

6. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui al comma precedente, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

7. L'esercizio delle funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di Responsabile o addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Art. 11 – Servizio di Prevenzione e Protezione e RSPP

1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione, previsto dall'art. 31 del D.lgs 81/08, è costituito dal Responsabile e dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione. E' un organo di consulenza multidisciplinare e di supporto al Datore di Lavoro, posto in posizione di staff al Datore di lavoro.

2. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è designato come previsto all'art. 17, comma 1, lettera b) del D.lgs. 81/08, secondo le modalità previste nell'art. 31 di detto Decreto.

3. Sarà cura di ciascun Datore di Lavoro individuare gli eventuali Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

4. Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede secondo quanto previsto dall'art. 33 del suddetto Decreto:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'Ateneo;
- b) ad elaborare per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2 del D.lgs. 81/08, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell'Unità Produttiva;
- d) a proporre i programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- f) fornire informazioni ai lavoratori di cui all'art. 36 del D.lgs. 81/08.

5. Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in particolare compete:

- a) partecipare con il Medico Competente ed il Datore di Lavoro al coordinamento delle attività di prevenzione e di sorveglianza sanitaria;
- b) assicurare, insieme al Datore di Lavoro, lo svolgimento, almeno una volta l'anno della riunione periodica di prevenzione;
- c) organizzare e coordinare, insieme al Datore di Lavoro, l'effettuazione e l'aggiornamento della valutazione dei rischi e l'elaborazione del documento sulla sicurezza di cui all'art. 17 del D.lgs 81/08, con la collaborazione dei Responsabili delle attività didattiche e/o di ricerca in laboratorio, sentiti i Preposti per la sicurezza delle varie strutture;
- d) coordinare, insieme al Datore di lavoro, la formazione dei lavoratori e dei loro Rappresentanti per la sicurezza.

6. Il Servizio di Prevenzione e Protezione agisce in raccordo con gli Uffici Tecnici dell'Ateneo e può servirsi della collaborazione di altre Strutture universitarie.

7. Il Servizio di Prevenzione e Protezione per l'Amministrazione Centrale può collaborare e fornire consulenze alle figure previste nelle altre Unità Produttive e può svolgere ulteriori compiti specifici su incarico del Rettore o del Direttore Generale.

Art. 12 – Sorveglianza sanitaria e Medico Competente

1. Il Medico competente assolve alle funzioni di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42 del D.Lgs. 81/08. Il mandato del Medico Competente, conferito dal Rettore, sentiti i Datori di Lavoro, è soggetto a un limite temporale di tre anni ed è rinnovabile.

2. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente e comprende:

- a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alle specifiche attività che saranno chiamati a svolgere;
- b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alle specifiche attività che svolgono. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, dal Medico Competente e riportata sulla cartella sanitaria di rischio. La visita medica di idoneità si applica anche nel caso di variazione dei compiti, qualifiche o attività che comportino cambiamenti nel profilo di rischio.

Art. 13 – Attività di informazione, formazione e addestramento

1. L'attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori prevista dagli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/08, nell'ambito del Politecnico e ai fini dell'applicazione del presente Regolamento viene posta in essere, per quanto attiene la parte generale su principi, leggi, normative, regolamenti e cautele in generale, anche mediante la distribuzione per la lettura di manuali o di altra documentazione stampata, dal Servizio di Prevenzione e Protezione in collaborazione con il Datore di Lavoro, il Medico Competente ed i Responsabili dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio.

Relativamente alla parte più specifica, sui potenziali rischi e pericoli connessi alle singole attività di didattica e/o di ricerca e sulle modalità di evitarli o ridurli al minimo, questa viene svolta, dai Datori di lavoro, dai Responsabili dell'attività didattica e/o di ricerca in laboratorio e dai Preposti, coordinati dal Servizio di Prevenzione e Protezione.

2. La formazione l'informazione e l'addestramento del lavoratore deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di attività, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.

3. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e il luogo viene definito di comune accordo;

4. In collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, all'inizio di ciascun anno accademico, viene garantita l'informazione generale sulla materia oggetto del presente Regolamento agli studenti dei vari Corsi di studio relativamente alle eventuali emergenze che dovessero verificarsi durante le ore di lezione.

5. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi.

6. Le azioni di informazione, formazione e addestramento verranno attuate durante l'orario di lavoro, la partecipazione ad esse dei destinatari sarà obbligatoria, salvo casi documentati di forza maggiore. I promotori delle azioni di informazione, formazione e addestramento verso i lavoratori devono assicurare che tali azioni vengano registrate e riscontrate con mezzi quali firme di presenza.

Art. 14 – Prevenzione incendi e Addetti antincendio

1. Fatta salva l'applicazione della normativa vigente in materia per la sicurezza antincendio e per l'emergenza nei luoghi di lavoro e quanto previsto all'interno del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08, sono previste esercitazioni periodiche delle squadre di emergenza interne a ciascuna struttura con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

2. L'informazione relativa ai piani d'emergenza attuati, riguardante in particolare i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, viene effettuata a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione.

3. Gli Addetti antincendio sono designati dal Datore di Lavoro tra il personale dipendente (personale docente e tecnico-amministrativo) tenendo conto delle dimensioni dei luoghi di lavoro e dei rischi ivi presenti.

4. Gli Addetti antincendio, ai sensi dell'art.18, comma 1, lett. b) del D.lgs. 81/08, sono incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio e comunque di gestione dell'emergenza.

5. Il lavoratore designato per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze non può rifiutare la designazione se non per giustificato motivo; è obbligato a seguire i corsi di formazione e le attività informative organizzate dal Datore di Lavoro ed è tenuto ad attuare le misure di tutela previste a suo carico.

6. I Datori di Lavoro aventi sede nello stesso edificio, hanno l'obbligo di cooperare per la formazione ed organizzazione delle squadre di emergenza. I Datori di Lavoro, d'intesa tra loro e sempre previa consultazione del Rappresentante per lavoratori per la sicurezza, individueranno almeno sei lavoratori da designare quali addetti al servizio antincendio ed almeno due lavoratori da designare quali addetti alla gestione emergenze.

Art. 15 – Primo soccorso e Addetti al Primo soccorso

1. Il Datore di Lavoro, tenuto conto della natura dell'attività e delle dimensioni dei luoghi di lavoro, sentito il Medico Competente, adotta i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.

2. Gli Addetti al Primo soccorso sono incaricati di prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto di lavoratori infortunati.

3. I Datori di Lavoro aventi sede nello stesso edificio, hanno l'obbligo di cooperare per la formazione ed organizzazione delle squadre di primo soccorso. I Datori di Lavoro, d'intesa tra loro e sempre previa consultazione del Rappresentante per lavoratori per la sicurezza, individueranno almeno sei lavoratori da designare quali addetti al primo soccorso.

4. Il lavoratore designato per l'attuazione delle misure di pronto soccorso non può rifiutare la designazione se non per giustificato motivo; è obbligato a seguire i corsi di formazione e le attività informative organizzate dal Datore di Lavoro ed è tenuto ad attuare le misure di tutela previste a suo carico.

Art. 16 – Competenze gestionali

1. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici utilizzati dal Politecnico, restano a carico dell'amministrazione stessa che è tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi relativi ai predetti interventi, si intendono assolti da parte dei Dirigenti e/o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico (edifici non di proprietà del Politecnico).

2. I Datori di Lavoro si adoperano affinché sia garantito il massimo rispetto di tutte le norme di sicurezza negli edifici del Politecnico nonché l'adeguamento, la tenuta a norma degli edifici e degli impianti tecnici centralizzati o comunque a servizio di una o più strutture esistenti negli edifici universitari, siano essi di proprietà o in uso.

3. In particolare, con riferimento al patrimonio immobiliare del Politecnico rimangono centralizzate:

- a) la gestione delle parti architettoniche e strutturali, comprese le pratiche relative a costruzione, modifica, ampliamento manutenzione delle stesse;
- b) concessioni edilizie, richiesta di abitabilità o agibilità;

- c) le pratiche delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (richiesta di esami dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, domanda di sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni, eventuale dichiarazione per l'esercizio provvisorio dell'attività in attesa del sopralluogo);
- d) la realizzazione e la manutenzione (ordinaria e straordinaria) di :
 - 1. impianti termici di interesse generale e relativi obblighi posti dalle specifiche normative di settore;
 - 2. impianti di condizionamento o climatizzazione a servizio dell'intero stabile;
 - 3. impianti di distribuzione del metano (fino al punto di fornitura dei vari locali);
 - 4. depositi di gas tecnici e realizzazione delle linee di alimentazione fino al limite di batteria del laboratorio in cui sono installati;
 - 5. impianti, presidi antincendio e per l'emergenza, cartellonistica per la sicurezza per l'evacuazione e per l'emergenza, DPI per le squadre antincendio;
 - 6. scale antincendio interne ed esterne alle strutture;
 - 7. cabine ed impianti elettrici di distribuzione (progetto, installazione, dichiarazione di conformità, ecc.);
 - 8. impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche nonché eventuali installazioni in luoghi classificati pericolosi;
 - 9. impianti telefonici e dati;
 - 10. pulizia di tutti gli ambienti interni (uffici/depositi/laboratori, corridoi e scale) ed esterni, terrazzi, pluviali e vetrate;
 - 11. funzionamento porte REI e per l'uscita di emergenza;
 - 12. controsoffitti e controllo degli impianti interposti tra telaio e controsoffitto;
- e) l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua potabile per qualsiasi servizio ed uso;
- f) la rete degli scarichi idrici di tutti gli edifici ed il loro convogliamento nella fognatura pubblica;
- g) le apparecchiature di sollevamento di impiego comune (in particolare ascensori, montascale e montacarichi);
- h) le apparecchiature a pressione.

4. Nel caso in cui le attività di più Strutture operative insistano su uno stesso fabbricato, possono attuarsi interventi in collaborazione e razionalizzazione volte ad evitare duplicazioni e diseconomie.

5. Restano altresì centralizzate le seguenti attività, gestite dal Servizio Sicurezza dell'Amministrazione Centrale del Politecnico:

- 1) la nomina del Medico Competente, così come previsto dall'art. 18 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e all'art. 4 del D.M. n. 363/1998, sentiti i Datori di Lavoro;
- 2) la tenuta e l'aggiornamento del registro degli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

- 3) la tenuta e l'aggiornamento del registro relativo allo smaltimento dei rifiuti speciali tramite il SISTRI – Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Art. 17 – Accesso ed uso dei laboratori

1. L'accesso e l'uso dei laboratori sarà regolamentato dalle singole strutture di afferenza in base al regolamento di istituzione e funzionamento dei laboratori ovvero in base a modelli gestionali integrati o procedure specifiche: ogni singola struttura dovrà attenersi ad una gestione in linea con il D.Lgs 81/08 e D.M 363 /98

2. E' compito del Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con il Medico Competente ed i Responsabili dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio della struttura di afferenza, fornire le necessarie informazioni in materia di sicurezza (uso delle apparecchiature, attività di didattica/ricerca che potranno aver luogo nel laboratorio) a tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno accesso al laboratorio.

Art. 18 – Affidamento di lavori all'interno delle Strutture universitarie ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi

1. Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/08 il Datore di Lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, è tenuto ad attivare le seguenti procedure:

- a) verificare, con le modalità previste dal decreto di cui all'art.6, comma 8, lettera g) del suddetto D.lgs. 81/08 l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
- b) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1) il Datore di Lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte, nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture l'Ateneo è tenuto a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture. A tal fine il costo del lavoro è determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 19 – Cantieri temporanei o mobili

1. Il Responsabile dei lavori nella fase di progettazione dell'opera, e in particolare nel momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione dell'operazione di cantiere si attiene a quanto previsto dall'art.15 del D.lgs. 81/08, anche prevedendo, nel progetto, la durata dei lavori o fasi di lavoro ai fini della pianificazione dell'esecuzione e condizioni di sicurezza. Valuta altresì, nella fase della progettazione dell'opera, il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 91 del suddetto D.lgs.

2. Nei cantieri il Committente designa:

- a. il Coordinatore per la progettazione, contestualmente all'affidamento dell'incarico della progettazione. Questi redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispose il fascicolo di cui al comma precedente;
- b. il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori. Questi verifica l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza complementare al piano di sicurezza e di coordinamento, organizza la cooperazione ed il coordinamento delle attività tra le imprese esecutrici, verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali, segnala al committente e al responsabile dei lavori le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'art.100 del D.lgs. 81/08, sospende, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni in attesa degli adeguamenti effettuati dalle imprese interessate, e propone la sospensione dei lavori o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento senza alcuna motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempimento all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro competente.

Qualora il Responsabile dei lavori sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/08 può essere designato sia Coordinatore per la progettazione sia Coordinatore per l'esecuzione dei lavori; i due nominativi devono essere comunicati alla/e impresa/e esecutrice/i, ai lavoratori autonomi nonché indicati nel cartello di cantiere.

3. Il Committente tramite il Responsabile dei lavori adempie a tutti gli obblighi previsti al comma 9, dell'art. 90 del D.lgs.81/08.

4. Il Committente o il Responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro di Bari, o altra territorialmente competente, la notifica preliminare conformemente all'allegato XII del D.lgs.81/08 nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

- a. cantieri di cui all'art.90, comma 3 del D.lgs. n.81/08;
- b. cantieri che inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

- c. cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

Una copia della notifica deve essere affissa presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza.

Art. 20 – Convenzioni per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica o di servizio

1. Come previsto all'art.10 del D.M. 363, al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che, a seguito di convenzioni presta la propria opera per conto del Politecnico presso enti esterni pubblici o privati, così come quello di enti pubblici o privati che svolgono la loro attività presso il Politecnico, devono essere stipulati accordi specifici fra il Politecnico e gli enti convenzionati, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti. In particolare, in tali accordi devono essere primariamente individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/08.

2. In caso di nuovi accordi questi dovranno essere effettuati in collaborazione col Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e per eventuali argomenti di specifica competenza, coi Datori di lavoro delle Strutture interessate.

Art. 21 – Avvio e modifica di nuove attività

1. Le nuove Strutture, ovvero quelle già esistenti che dovessero porre in atto attività comportanti nuove tipologie di rischio, ovvero le medesime tipologie ma di diversa entità, devono darne preventiva comunicazione al Datore di lavoro ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, conformandosi agli obblighi di legge e predisponendo quanto previsto ai fini della sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

2. Nel caso in cui le nuove attività poste in essere abbiano rilevanza anche sulle condizioni di sicurezza di altre Unità Produttive, dovranno esserne informati i relativi Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Art. 22 – Composizione del Tavolo Tecnico di Coordinamento della Sicurezza

La Direzione Generale istituisce un tavolo tecnico di cui fanno parte:

- Il Direttore Generale, in qualità di elemento apicale, con la funzione di Coordinatore;
- Un funzionario del Settore Sicurezza del Politecnico, anche con funzioni di segretario verbalizzante;
- I Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai Rischi;
- I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Per discutere o sviluppare determinati argomenti riguardanti la Sicurezza, potranno essere invitati a partecipare alle riunioni del Tavolo Tecnico il Medico Competente, il responsabile del Settore Edilizia, manutenzione e patrimonio e unità di personale afferenti ad altri Uffici del Politecnico di Bari.

Il Tavolo Tecnico, come sopra definito, potrà essere allargato ai Datori di Lavoro o ad esperti appartenenti al Politecnico o esterni; potranno anche essere costituiti piccoli gruppi di lavoro.

Art. 23 – Funzioni del Tavolo Tecnico di Coordinamento della Sicurezza

Il Tavolo Tecnico di Coordinamento della Sicurezza è istituito con la finalità di coordinare/uniformare, invero standardizzare i processi/pratiche/metodologie di lavoro dei SSPP di ogni U.P. del Politecnico ed in particolare assolvere alle seguenti funzioni:

1. Uniformare in un unico standard i diversi documenti di valutazione dei rischi per permettere una più semplice lettura e poter fare un agevole confronto;
2. Effettuare uno scambio immediato di informazioni tra i diversi RSPP, in particolare nel caso in cui vengano individuati nuovi rischi;
3. Uniformare in un unico standard le diverse procedure di emergenza ed evacuazione;
4. Effettuare uno scambio immediato di informazioni tra le diverse strutture nel caso di individuazione di una nuova situazione di pericolo in una singola struttura;
5. Individuare componenti di rischio affini per le diverse strutture, in modo da adottare soluzioni uniformi;
6. Valutare i rischi derivanti da interferenze reciproche;
7. Uniformare procedure e linee guida ad uso dei lavoratori;
8. Analizzare congiuntamente i contenuti della pianificazione per la sicurezza e le eventuali azioni necessarie in relazione agli sviluppi previsti;
9. Verificare l'andamento della situazione, con particolare riguardo all'andamento infortunistico;
10. Programmare i corsi di formazione per i soggetti coinvolti.

La partecipazione al tavolo non sottrae i soggetti ai doveri istituzionali ed alle funzioni proprie del ruolo svolto.

Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale da trasmettere ai soggetti partecipanti.

Art. 24 – Aggiornamento del Regolamento

Il presente regolamento può essere oggetto di specifico riesame, al fine di valutare gli effetti derivanti dalle misure introdotte.

Art. 25 – Pubblicità

1. Il presente Regolamento e le successive modifiche ed integrazioni, sono disponibili sul sito web del Politecnico, all'indirizzo www.poliba.it, alla voce Statuti e Regolamenti.

Art. 26 – Disposizioni finali e di rinvio

1. Il presente Regolamento è emanato in via sperimentale – nelle more della adozione, da parte della CRUI, delle Linee Guida in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e del Decreto Ministeriale attuativo del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. per le università.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito di Ateneo e all'Albo pretorio del Politecnico di Bari.

Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al D.lgs.81/08, al D.M. 363/98 e alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Le disposizioni e i provvedimenti del Politecnico di Bari in contrasto con il presente Regolamento sono automaticamente abrogati.